



Consorzio Volontario per la Tutela dei Vini D.O.C.
“**ORVIETO e ROSSO ORVIETANO o ORVIETANO ROSSO**”
oo

STATUTO

Art. 1 – Costituzione

E' costituito il consorzio volontario per la tutela dei vini a Denominazione di Origine Controllata “ **Orvieto**” e “**Rosso Orvietano o Orvietano Rosso**” riconosciuti rispettivamente, ai sensi del D.P.R. 07/08/1971 e successive modifiche ed integrazioni; dal Decreto Dirigenziale 31/08/1998 della Legge 164/92, denominato “**CONSORZIO TUTELA VINI DI ORVIETO**”.

Esso è disciplinato dalla Legge 10 febbraio 1992 n.164, dai relativi Regolamenti e successive modifiche, integrazioni o sostituzioni, oltre che dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti interni.

Art. 2 - Disposizioni Generali

Per Consorzio volontario di tutela, successivamente denominato “Consorzio”, s'intende il Consorzio per la Tutela dei Vini a Denominazione d'Origine Controllata Orvieto, Rosso Orvietano o Orvietano Rosso. Qualsiasi riferimento a numeri di articoli, senza l'espressa indicazione alla normativa di appartenenza, deve intendersi riferito ad articoli del presente Statuto.

Art. 3 - Durata

Il Consorzio ha durata sino all'anno 2050 (duemilacinquanta), salvo proroga.

Art. 4 - Sede

La sede legale del Consorzio è in Orvieto(TR) l'organo amministrativo competente potrà istituire sedi operative secondarie ed eventuali sezioni distaccate, nonché uffici di rappresentanza in Italia e all'estero.

Art. 5 - Scopi.

Il Consorzio non ha finalità di lucro e si prefigge i seguenti scopi:

- tutelare, valorizzare e curare gli interessi relativi alla denominazione di origine dei vini “Orvieto e Rosso Orvietano o Orvietano Rosso”;
- svolgere tutte le attività e i compiti attribuiti ai consorzi dalla legislazione comunitaria e nazionale in materia di vini a denominazione di origine di cui alla Legge 164/92 e relativi regolamenti, in particolare :

- 1) collaborare alla vigilanza sull'applicazione della Legge 10/02/1992, n.164;

- 2) organizzare e coordinare le attività delle categorie interessate alla produzione e alla commercializzazione dei vini recanti la denominazione di origine “ Orvieto, Rosso Orvietano o Orvietano Rosso “, nell’ambito delle proprie specifiche competenze, ai fini della tutela e della valorizzazione delle denominazioni di origine;
- 3) praticare una specifica attività onde assicurare la corrispondenza tra gli adempimenti operativi cui sono tenuti i produttori e le norme del disciplinare di produzione, nonché tutelare le denominazioni dal plagio, dalla sleale concorrenza, dall’usurpazione e da altri eventuali illeciti, difendendo in ogni sede e grado di giudizio i legittimi interessi del Consorzio, costituendosi anche parte civile;
- 4) attuare tutte le misure per valorizzare direttamente indirettamente le denominazioni di origine sotto il profilo tecnico e dell’immagine;
- 5) collaborare con enti e soggetti aventi scopi affini per promuovere e realizzare iniziative atte alla valorizzazione e al sostegno della produzione vitivinicola e dei prodotti tutelati.

Il Consorzio potrà:

- 1) proporre la disciplina regolamentare delle rispettive denominazioni di origine ;
- 2) espletare funzioni consultive e operative nei riguardi degli organismi istituzionali comunitari, nazionali e loro uffici periferici, degli enti Regionali, enti locali, Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura in materia di gestione degli albi dei vigneti e degli elenchi delle vigne, di denuncia di produzione delle uve e dei vini, di distribuzione dei contrassegni di cui all’art.23 della Legge 164/92 e di quant’altro di competenza dei predetti Enti in materia di vini a denominazione di origine ;
- 3) curare la formazione e fornire assistenza nelle varie fasi interessate al settore vitivinicolo, compresa la fornitura di servizi generali relativi all’utilizzo della denominazione;
- 4) istituire uffici per rapporti con terzi relativamente alle attività svolte in nome e per conto delle aziende associate; aderire e/o collaborare ad organismi rappresentativi di denominazioni di origine a base sia più ampia che più ristretta, anche per utilizzare le loro strutture amministrative e tecniche;
- 5) collaborare con consorzi di tutela di altre denominazioni ricadenti nello stesso territorio in tutto o in parte, o in territori limitrofi, anche gestendo funzioni e compiti da queste delegate;
- 6) aderire ad altre organizzazioni ed associazioni di consorzi di tutela delle denominazioni di origine aventi scopi di coordinamento e assistenza e comunque affini ai propri, anche affidando o delegando loro funzioni e compiti propri;
- 7) previa convenzione relativamente alle modalità del servizio e del rimborso delle spese, permettere l’utilizzo da parte di altri consorzi, delle proprie strutture amministrative garantendone comunque l’autonomia ai sensi dell’art.7, comma 3, del Decreto Ministeriale del 04/06/1997, n.256.

Al fine di meglio perseguire gli scopi suddetti il Consorzio potrà inoltre richiedere:

- di essere incaricato di collaborare alla vigilanza sull’applicazione della legge 164/92 nei confronti dei propri associati;
- l’autorizzazione ad esercitare le funzioni di cui all’art.21 della legge 10/02/1992 n.164.

Art. 6 - Requisiti e modalità di ammissione

Possono essere soci del consorzio gli imprenditori agricoli, singoli o associati, e commerciali, che esercitano professionalmente la viticoltura e/o la vinificazione e/o l'imbottigliamento dei vini tutelati dal Consorzio.

L'ammissione al Consorzio è garantita a tutti i soggetti interessati alla denominazione "Orvieto" ed "Orvietano Rosso", purchè appartenenti alle categorie suddette e, deve essere richiesta mediante domanda scritta contenente:

- l'esatta denominazione o ragione sociale dell'impresa e le generalità dei suoi legali rappresentanti;
- l'indicazione della sede legale e dei luoghi dove vengono svolte le attività dell'impresa agricola o commerciale;
- gli estremi dell'iscrizione nel registro delle imprese, sezione speciale imprenditori agricoli, per la categoria dei produttori, sezione ordinaria per gli imprenditori non agricoli;
- per i viticoltori gli estremi dell'iscrizione all'albo vigneti relativo alla denominazione di origine controllata "Orvieto e/o Rosso Orvietano o Orvietano Rosso";
- l'indicazione della/delle attività effettivamente svolta/e;
- dichiarazione di conoscere il presente statuto e di assoggettarsi agli obblighi derivanti dallo stesso, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, oltre che dalle leggi e dagli eventuali regolamenti.

Il Consiglio d'Amministrazione, accertato il possesso dei requisiti, delibera sulla domanda nel termine di due mesi dalla presentazione.

Il mancato accoglimento della richiesta potrà essere impugnato avanti al collegio arbitrale nei modi e nei termini di cui all'art:24.

Potranno chiedere l'ammissione, in qualità di soci onorari di cui al successivo art.7, anche gli industriali e commercianti, interessati alle denominazioni, le cui attività non siano inquadrabili tra quelle espressamente previste dal primo comma. L'eventuale diniego espresso dal Consiglio di Amministrazione è inoppugnabile e non deve essere necessariamente motivato.

Essi potranno partecipare alle assemblee, peraltro col solo parere consultivo, e nel fissare l'ammontare dei contributi associativi si dovrà tener conto di tale limitazione.

Art. 7 - Soci Onorari

Sono soci onorari le persone fisiche o giuridiche od associazioni che, condividendone gli scopi, abbiano accettato di farne parte, su espressa richiesta dell'assemblea del Consorzio. L'adesione si estende a tempo indeterminato ed a titolo non oneroso. Essi hanno diritto di partecipazione e di intervento in assemblea, ma con parere consultivo. Ai soci onorari non si applicano gli articoli 8, 9, 10, 11, 12 e 13 del presente statuto.

Art. 8 - Obblighi e diritti dei consorziati

Gli associati dovranno sottostare ai seguenti obblighi:

- versamento di una quota fissa "**una tantum**" per l'accesso ai servizi del Consorzio, nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione, entro un mese dalla comunicazione del provvedimento di ammissione al Consorzio;
- versamento di un contributo annuale proporzionale alla quantità di prodotto

ottenuto(uva denunciata e/o vino denunciato e/o imbottigliato) stabilito dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto delle modalità di voto sulla base del bilancio preventivo approvato dall'assemblea;

- versamento di eventuali contributi straordinari deliberati dall'assemblea;
- rigorosa osservanza dello statuto e delle deliberazioni legalmente adottate dal Consorzio nonché delle disposizioni degli eventuali regolamenti interni;
- assoggettamento ad ogni forma di controllo da parte del Consorzio al fine dell'accertamento dell'esatto adempimento degli obblighi assunti;
- diritto di partecipazione alle attività del Consorzio e alle assemblee regolarmente convocate solo se in regola con i pagamenti dei contributi.

Non è ammesso il recesso dal Consorzio nei primi due esercizi dall'anno di iscrizione.

Art. 9 - Sanzioni

Nei confronti dell'associato che non rispetti il presente statuto, i regolamenti interni e le delibere consiliari, il Consiglio di Amministrazione può, in relazione alla gravità della/e infrazione previste da apposito regolamento interno adottato dall'assemblea, comminare le seguenti sanzioni:

- censura con diffida;
- sanzione pecuniaria fino a un numero di cinque volte il contributo annuale vigente all'atto della violazione;
- esclusione dal Consorzio.

Nessun provvedimento può essere adottato qualora l'interessato non sia stato invitato, tramite lettera raccomandata A/R a regolare la propria posizione entro un congruo termine in relazione all'infrazione, o a far pervenire, se lo ritenga opportuno, chiarimenti o giustificazioni.

I provvedimenti di cui sopra devono essere comunicati agli interessati entro quindici giorni dalla delibera mediante lettera raccomandata A/R.

Contro i provvedimenti sanzionatori previsti dal presente articolo l'interessato potrà instaurare controversia ricorrendo al Collegio Arbitrale, nei modi e nei termini previsti dall'art.24 del presente statuto.

Art. 10 - Perdita della qualità di consorziato

La perdita della qualità di consorziato può avvenire per recesso, decadenza, esclusione. In ogni caso di risoluzione del rapporto associativo il socio dovrà assolvere a tutti gli obblighi finanziari assunti e non potrà richiedere alcun contributo versato, ancorché il rapporto si risolva in corso di esercizio.

Art. 11 - Recesso

Gli obblighi degli associati verso il Consorzio hanno la durata dello stesso, possono tuttavia cessare prima della scadenza del Consorzio, quando:

- l'associato abbia cessato di svolgere la propria attività;
- nel caso di dimissioni;
- negli altri casi previsti dalle leggi.

La richiesta di dimissioni deve essere inoltrata con lettera raccomandata A/R al Consiglio di Amministrazione spedita entro il 30 giugno di ogni anno ed avrà effetto fra le parti alla chiusura dell'esercizio in corso.

Art. 12 - Decadenza

Decade dal diritto di appartenere al Consorzio l'associato che:

- abbia perduto taluno dei requisiti essenziali prescritti per l'ammissione;
- abbia ceduto a qualsiasi titolo il possesso o la proprietà della propria azienda;
- si trovi in una situazione di assoluta incompatibilità rispetto agli scopi del Consorzio;
- nel caso di decesso l'erede ha facoltà di subentrare, salvo diniego per giusta causa del Consiglio, in tal caso l'interessato potrà appellarsi al Collegio Arbitrale nei modi e nei termini di cui all'art.24.

Art. 13 - Esclusione

Può essere escluso dal Consorzio l'associato che:

- sia gravemente inadempiente agli obblighi consortili;
- abbia commesso gravi o reiterate violazioni del presente statuto, dei regolamenti interni e delle delibere degli organi consortili;
- senza giustificato motivo si renda moroso nel versamento delle quote o nel pagamento dei debiti contratti verso il Consorzio a qualsiasi titolo;
- sia stato condannato con sentenza passata in giudizio per reati dolosi nell'attività vitivinicola ed in particolare alle norme poste a tutela delle denominazioni di origine dei vini;
- svolga attività in concorrenza o in contrasto con gli interessi consortili;
- in tutti i casi previsti da leggi e regolamenti.

L'esclusione non solleva dagli obblighi assunti e dalle sanzioni pecuniarie comminate anche per effetto dell'esclusione.

Sull'esclusione delibera il Consiglio di Amministrazione. Il relativo provvedimento deve essere comunicato agli interessati entro quindici giorni dalla delibera mediante lettera raccomandata A/R. L'interessato potrà impugnare il provvedimento ricorrendo al Collegio Arbitrale con le modalità e nei termini previsti dall'art.24.

Art. 14 - Organi

Sono organi del Consorzio:

l'Assemblea Generale dei consorziati;

- il Consiglio di Amministrazione
- il Presidente del Consorzio;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Collegio Arbitrale.

Art. 15 - Assemblea ordinaria e straordinaria

All'Assemblea Ordinaria spetta il compito di:

- determinare l'indirizzo generale dell'attività del Consorzio per il conseguimento delle finalità consortili;
- deliberare sul conto consuntivo e sulla relazione dell'attività svolta nell'esercizio, nonché sul bilancio preventivo;
- eleggere i componenti del Consiglio di Amministrazione, determinando la misura

- degli eventuali compensi loro spettanti;
- approvare l'eventuale regolamento per l'uso del marchio e gli eventuali regolamenti interni;
 - nominare i Revisori dei Conti ed il suo Presidente, scelti anche fra persone estranee al Consorzio, stabilendone il compenso;
 - ratificare le decisioni del Consiglio di Amministrazione in merito alla determinazione e applicazione dei contributi straordinari dovuti dai soci;
 - deliberare su tutti gli argomenti che le siano sottoposti dal Consiglio di Amministrazione.

Si considera Assemblea straordinaria quella convocata, su decisione del Consiglio di Amministrazione per deliberare:

- sulle modifiche da apportare al presente statuto;
- sullo scioglimento del Consorzio o sulla proroga della sua durata;
- sulla messa in liquidazione del Consorzio e relativa nomina, poteri e remunerazioni dei liquidatori e sulla devoluzione del patrimonio.

Art. 16 - Modalità di voto

All'Assemblea partecipano tutti i soci in regola con il pagamento dei contributi e che non siano stati sospesi o esclusi.

Anche gli industriali e commercianti di cui all'art.6, comma 5, dovranno essere invitati all'Assemblea, ma potranno esprimere solo un parere consultivo.

I voti spettanti a ciascun associato sono calcolati sulla base delle denunce presentate nella campagna vendemmiale immediatamente precedente la sessione dell'Assemblea in proporzione alla quantità di:

- **uva prodotta e denunciata per i viticoltori;**
- **vino prodotto e denunciato per i vinificatori;**
- **vino imbottigliato, risultante dal registro di imbottigliamento, per gli imbottiglieri.**

Ad ogni socio viticoltore spetterà un voto ogni 1 (uno)q.li di uva prodotta.

Ad ogni socio vinificatore spetterà un voto ogni 0,7(zero virgola sette) hl.di vino prodotto.

Ad ogni socio imbottigliatore spetterà un voto ogni 0,7(zero virgola sette) hl. di vino imbottigliato.

A tutti i soci spetta in ogni caso almeno un voto.

Ogni singolo socio non potrà essere portatore di delega per più di 5 soci.

Qualora l'associato svolga contemporaneamente due o tre attività produttive di quelle indicate nel presente articolo il voto è cumulativo delle attività svolte, salvo quanto previsto dall'art.18.

Art. 17 - Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, ed è convocata sia in via ordinaria che straordinaria dal Consiglio

di Amministrazione tutte le volte che lo stesso lo riterrà opportuno o su richiesta di almeno un quinto dei consorziati.

La convocazione avviene tramite lettera da spedirsi a ciascun socio al domicilio risultante dal libro dei consorziati, almeno 10 giorni prima di quello fissato per la riunione.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è costituita dai consorziati e vi partecipano i membri del Collegio dei Revisori dei Conti; è presieduta dal Presidente ed in sua assenza dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano.

Il Presidente dell'Assemblea nomina il Segretario della stessa, anche fra i non soci.

Spetta al Presidente dell'Assemblea dichiarare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto d'intervento all'Assemblea.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano rappresentati almeno la metà più uno dei voti dell'intera compagine consortile, determinati a sensi dell'art.15 del presente statuto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti rappresentati.

L'Assemblea in seconda convocazione potrà avvenire dopo un'ora dal termine fissato per l'Assemblea in prima convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria vengono adottate con il voto favorevole di almeno 2/3 dei voti spettanti all'intera compagine consortile, mentre per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria sarà sufficiente la semplice maggioranza dei voti espressi dai soci presenti.

Delle riunioni dell'Assemblea saranno redatti appositi verbali firmati dal Presidente e dal Segretario.

Art. 18 - Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione, di seguito denominato “**Consiglio**”, è costituito da un numero di membri da 3 a 12 per tutte le denominazioni tutelate;

La composizione del Consiglio deve prevedere una equa rappresentanza di tutte le categorie, e delle denominazioni tutelate; Ogni categoria non può essere rappresentata da meno di tre membri e da non più di cinque membri;

Un consigliere non può rappresentare più di una categoria per ogni vino tutelato, ma può rappresentare più denominazioni.

Nel caso in cui una o due categorie non fossero presenti nel corpo sociale al momento dell'Assemblea elettorale, ma entrassero solo successivamente nel Consorzio ne saranno automaticamente cooptati i rappresentanti per ciascuna categoria, nel Consiglio.

Per l'elezione del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio uscente propone all'Assemblea, 3 liste aperte, una per ognuna delle citate categorie.

Qualora l'associato svolga contemporaneamente più attività produttive, vota con schede e voti ponderali separate, per ciascuna delle categorie di appartenenza.

I Consiglieri durano in carica per il periodo determinato all'atto della loro nomina, che in ogni caso non potrà mai essere superiore a tre anni. I Consiglieri sono rieleggibili.

Se nel corso del mandato vengano a mancare uno o più amministratori, subentrerà il primo dei non eletti appartenenti alla medesima categoria del Consigliere mancante.

I membri del Consiglio assenti, senza giustificato motivo, per cinque sedute consecutive decadono dalla carica.

I Consiglieri non hanno diritto a compensi o remunerazioni, salvo che non lo deliberi l'Assemblea. Spetta al Consiglio sentito il parere del Collegio Sindacale, determinare il compenso dovuto a quei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi a carattere continuativo a favore del Consorzio.

Il Consiglio, con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, nomina tra i suoi membri il Presidente ed uno o più Vice Presidenti.

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più amministratori, mediante apposite procure revocabili, oppure al Comitato Esecutivo, disciplinandone in tal caso il funzionamento.

Art. 19 - Convocazione del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente del Consorzio od in sua assenza da uno dei Vice Presidenti, tutte le volte che lo ritenga opportuno, o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno 2/3 dei Consiglieri o dal Collegio Sindacale.

La convocazione con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno è effettuata a mezzo lettera da spedirsi almeno sette giorni prima della riunione; nei casi urgenti la convocazione può avvenire anche a mezzo di telefax, posta elettronica, o telegramma spediti almeno due giorni prima della riunione.

Le riunioni presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice Presidente, sono valide quando intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 20 - Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è investito di ogni e più ampio potere di ordinaria e straordinaria amministrazione. Spetta al Consiglio deliberare la copertura dei costi di gestione per l'assorbimento dei compiti previsti dall'art.21, della Legge 10 febbraio 1992, n.164, delegati dalla pubblica amministrazione, attraverso specifici contributi a carico dei richiedenti il servizio. Spetta al Consiglio di Amministrazione deliberare sull'adesione alle organizzazioni di assistenza e tutela. Spetta al Consiglio ogni decisione e delibera utile al raggiungimento degli scopi consortili.

Art. 21 - Presidente del Consorzio

Il Presidente:

- ha la rappresentanza legale del Consorzio anche in giudizio e ne sottoscrive gli atti premettendone la ragione sociale;
- ha la facoltà di nominare gli avvocati, procuratori e consulenti nelle liti attive e passive riguardanti il Consorzio, dinanzi ai giudici ordinari o amministrativi in ogni stato e grado di giurisdizione;
- rilascia le quietanze liberatorie per l'incasso delle somme a qualsiasi titolo e da chiunque versate al Consorzio ed effettua i pagamenti dovuti per le spese di gestione;
- può compiere tutte le operazioni bancarie nell'ambito di appositi rapporti e di affidamenti previamente deliberati dal Consiglio di Amministrazione;
- presiede le riunioni delle Assemblee e del Consiglio di Amministrazione;
- vigila sull'esecuzione delle operazioni consortili, adempie agli incarichi conferitigli dall'Assemblea o dal Consiglio di Amministrazione;
- vigila sulla tenuta e sulla conservazione dei documenti e dei registri del Consorzio;
- può delegare, con speciale procura alcune delle sue funzioni al /ai Vicepresidente/i o al Direttore.

In caso di prolungato impedimento del Presidente le relative funzioni sono svolte da un Vicepresidente, su precisa delega del Consiglio di Amministrazione.

Art. 22 - Comitati e Commissioni Tecniche

Essendo il Consorzio competente per più denominazioni, potrà essere nominato un apposito Comitato per ciascuna di esse.

Il Consiglio di Amministrazione potrà anche nominare specifiche Commissioni Tecniche per le cui composizioni si terrà conto degli specifici interessi delle categorie produttive. I Commissari saranno scelti fra gli associati o rappresentanti di persone giuridiche associate e/o da consulenti di provata esperienza.

Sia i Comitati che le Commissioni sono presiedute da un componente il Consiglio di Amministrazione nominato dallo stesso.

Con apposito regolamento sarà istituita la Commissione di assaggio dei vini tutelati.

Art. 23 - Collegio Sindacale

I membri del Collegio Sindacale, che possono anche non essere soci, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea ordinaria ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti; la stessa Assemblea ne determina il compenso e designa il Presidente del Collegio.

Il Collegio Sindacale:

- vigila sulla gestione amministrativa del Consorzio nonché sull'osservanza delle leggi e del presente regolamento;
- esamina il rendiconto consuntivo referendone all'Assemblea, con particolare riguardo alla regolare tenuta della contabilità ed alla corrispondenza del bilancio alle scritture contabili.

Art. 24 - Clausola Compromissoria

Gli associati sono tenuti a rimettere alla decisione di un Collegio Arbitrale la risoluzione di tutte le controversie, relative all'interpretazione ed all'applicazione delle disposizioni del presente statuto e dell'eventuale regolamento, nonché quelle derivanti da deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione.

Il Collegio Arbitrale sarà composto da tre membri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle due parti in lite, ed il terzo dai due arbitri o, in disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Orvieto.

Il Collegio Arbitrale, che avrà sede in Orvieto, giudicherà nelle forme dell'arbitrato rituale ai sensi dell'art.2, comma 1, lettera i) del Decreto Ministeriale n.256 del 4 giugno 1997, avente ad oggetto il regolamento sui consorzi volontari di tutela.

Il ricorso, pena la decadenza deve essere presentato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione o dalla conoscenza del fatto che ha determinato la controversia.

Art. 25 - Direttore o Coordinatore e Personale del Consorzio

La direzione del Consorzio può essere affidata ad un Direttore o Coordinatore, nominato dal Consiglio di Amministrazione con le modalità ritenute più idonee.

Il Direttore o Coordinatore, che deve possedere i requisiti tecnici e morali consoni alla qualifica:

- ha la responsabilità dell'ufficio e dei servizi consortili;
- esegue i deliberati degli Organi del Consorzio secondo le direttive del Presidente;
- interviene con parere consultivo alle sedute degli Organi collegiali del Consorzio, assolvendone le funzioni di segretario;
- partecipa alle commissioni tecniche.

Il personale dipendente del Consorzio è parimenti assunto dal Consiglio di Amministrazione ed è posto alle dirette dipendenze del Direttore o Coordinatore.

Il Direttore o Coordinatore e tutto il personale del Consorzio sono tenuti al segreto d'ufficio.

Art. 26 - Regolamenti Interni

Il funzionamento tecnico ed amministrativo del Consorzio è disciplinato da un regolamento interno, predisposto dal Consiglio di Amministrazione e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea, da emanarsi entro sei mesi dalla costituzione del Consorzio.

Nel regolamento interno possono essere stabiliti i poteri del Direttore, le attribuzioni delle Commissioni tecniche nonché le mansioni dei dipendenti del Consorzio.

Art. 27 - Fondo Consortile

Il fondo consortile è formato dai contributi degli associati, dai beni mobili e immobili e dai valori che per acquisti, lasciti, donazioni e contributi di qualunque provenienza dovessero entrare a far parte del patrimonio del Consorzio di Tutela dei Vini DOC Orvieto, Rosso Orvietano o Orvietano Rosso.

Art. 28 - Esercizio Finanziario

L'esercizio sociale ha inizio il 1° di gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione predispone il bilancio consuntivo e preventivo che saranno sottoposti all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Gli avanzi netti di esercizio saranno devoluti alla creazione di un fondo di riserve da utilizzare per gli scopi consortili negli esercizi successivi.

Art. 29 - Liquidazione

In caso di scioglimento del Consorzio si aprirà la fase di liquidazione da effettuarsi secondo le norme di cui agli artt. 2275 e segg. Codice Civile.

Il patrimonio netto del Consorzio risultante dal bilancio finale di liquidazione, previo rimborso dei contributi periodici riscossi negli ultimi tre esercizi, ma non utilizzati, sarà devoluto ad organismi con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente.

Nessun altro diritto potrà, in ogni caso, derivare dal vincolo associativo.

Art. 30 - Marchio consortile

Il Consorzio può dotarsi di uno o più marchi di identificazione, disciplinati da un apposito regolamento, rispettando nel relativo uso, le condizioni stabilite dall'art.19 lettera d) della Legge 164/92.

Art. 31 - Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le disposizioni dettate dal Codice Civile e da altre norme speciali relative alle particolari caratteristiche dei Consorzi volontari di tutela delle denominazioni d'origine dei vini.